



Comune di
MONSERRATO
Comunu de PAULI

VI SETTORE: Polizia Locale

I° SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

Ufficio del Traffico

Reg. **228/2020**

Fasc. 1-2 ord. dirigit. limitaz. circolazione stradale

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza Nr: 46
Del: 05/08/2020

Oggetto: ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.50 c.5, D.Lgs 267/2000 - adozione di misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e relative misure efficaci in relazione allo svolgimento di alcuni cortei religiosi in onore di San Lorenzo previsti per i gg. 9-11 Agosto 2020.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020. N. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 - 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 - 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 - 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede: “*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute*”;
- 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che “*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*;
- 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 11/03/2020)”;
- 22 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- 1° aprile 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*;
- 10 aprile 2020 recante “*ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio Nazionale*;
- 26 aprile 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 108 del 27 aprile 2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;
- 17 maggio 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 126 del 17 maggio 2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 26 aprile 2020, con efficacia fino al 14 giugno 2020;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste:

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante “*ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Preso atto delle ulteriori misure adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Visto il DPCM 11 giugno 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 147 del 11 giugno 2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 26 aprile 2020, con efficacia fino al 14 luglio 2020;

Richiamate le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, nn. 2,3,4,5,6,7,8,9 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 23, e 27/2020, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;

Vista l'ordinanza n. 29 del 14 giugno 2020, adottata dal Presidente della Regione Sardegna, recante “*ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID 19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica*”. Provvedimenti applicabili nel territorio regionale dal 15 giugno e fino al 14 luglio 2020 ”;

Richiamate le proprie ordinanze sindacali emanate in conformità e in vigenza delle disposizioni Governative, Ministeriali e Regionali dal Comune di Monserrato, finalizzate alla introduzione di misure volte al contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19:

1. n°10 del 10/3/2020;
1. n°12 del 11/3/2020;
2. n°14 del 16/3/2020;
3. n°16 del 19/3/2020;
4. n°19 del 20/3/2020;
5. n°21 del 3/4/2020;
6. n°24 del 14/4/2020;
7. n°27 del 5/5/2020;
8. n°30 del 8/5/2020;
9. n°33 del 20/5/2020;
10. n°35 del 03/6/2020;
11. n°37 del 17.6.2020;

Richiamato l'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19",

Visto il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 che, all'art.1, comma 9, prevede che il Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica può anche emanare ordinanze contingibili e urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale; in tale ambito, può disporre misure obbligatorie idonee in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Visti i recenti provvedimenti governativi e regionali in materia di prevenzione e misure di contenimento e contagio relativa alla diffusione epidemiologica per Covid-19 nel territorio italiano, nello specifico:

- il DPCM dell'11/06/2020, recante misure attuative per il contenimento del contagio relativa alla diffusione epidemiologica per Covid-19;
- il DPCM 14/07/2020, quale decreto proroga fino al 31 luglio delle misure di contenimento e contagio relativa alla diffusione epidemiologica per Covid-19 già stabilite nel precedente DPCM dell' 11 giugno 2020;
- l'ordinanza R.A.S. 31 del 04/07/2020 recante ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica – **processioni religiose e manifestazioni tradizionali**;
- il D.L 83/2020 avente ad oggetto misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;

Dato atto che:

- **i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali e regionali, si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio a tutela della salute pubblica;**
- in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Preso atto dell'istanza PEC presentata in data 04/08/2020 dal Sig. Abis Luciano nato a Cagliari il 30/05/1959 e residente a Monserrato (Ca) nel vico Il Marco Aurelio n. 7 in qualità di Presidente pro tempore del comitato per i festeggiamenti in onore di San Lorenzo EDIZIONE 2020, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di alcune processioni religiose in alcune strade urbane ricadenti nei luoghi individuati, atti a consentire lo svolgimento dei festeggiamenti in onore di San Lorenzo, per i gg. 9-11 agosto 2020 :

Sentito il promotore della manifestazione religiosa in merito ai doveri riguardanti le prescrizioni imposte atte a evitare situazioni di contagio, in particolare il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento durante lo svolgimento del corteo con il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1.5 mt. ovvero l'obbligo dell'uso della mascherina qualora non venga garantita la distanza minima prescritta, nonché il rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

Richiamati:

- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;
- l'art. 25 del T.U.L.P.S. in materia di cerimonie fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili;

Dato atto che la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all' art. 7 della Legge 241/90;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, che in relazione allo svolgimento delle processioni religiose in onore di San Lorenzo ediz. 2020, previste per i gg. 9-11 Agosto 2020 a partire dalle ore 19:00, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, **si addivenga all'adozione obbligatoria delle seguenti misure a salvaguardia della salute pubblica:**

1. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) non sono ammessi a partecipare allo svolgimento dei cortei religiosi; devono rimanere presso il proprio domicilio o residenza e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

2. è fatto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, né tantomeno a partecipare allo svolgimento dei cortei religiosi;

3. è vietata ogni forma di assembramento dei partecipanti durante lo svolgimento dei cortei religiosi; dev'essere sempre garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno 1.5 metri (fatta eccezione per i nuclei conviventi):

4. durante il transito i partecipanti **hanno l'obbligo d'uso della mascherina qualora non venga rispettato tassativamente la distanza interpersonale di mt. 1.5;** tale obbligo vige per tutta la durata dei percorsi prestabiliti indicati dal promotore all'atto della richiesta, a tutela del rispetto del distanziamento richiesto di almeno un metro e mezzo tra i vari partecipanti;

5. la mascherina **non è obbligatoria per i bambini fino ai sei anni e per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l'uso continuato della mascherina, ovvero per gruppi di persone risultanti conviventi;**

6. Il promotore:

- dovrà garantire a mezzo di personale delegato tutte le azioni del caso, atte al rispetto delle distanze interpersonali e degli assembramenti nel rispetto dell'art. 1 dell'ordinanza R.A.S. che prevede, l'ammissione allo svolgimento delle processioni religiose che comportano uno spostamento dell'evento quali cortei rievocativi e tradizionali, con obbligo per i partecipanti e gli spettatori di rispettare il distanziamento di almeno metri 1,5 o di utilizzo delle mascherine in caso di impossibilità di costante rispetto del distanziamento medesimo tra non conviventi e di igienizzazione delle mani;
- **oltre a darne l'avviso previsto dall'artt. 18-25, R.D. n. 773/31 TULPS, devono dare idonea informazione sugli obblighi di distanziamento e di utilizzo delle misure di protezione personale e garantire la correlata vigilanza;**
- **dovrà prevedere la presenza di uno staff di persone preposte, compreso di servizio veterinario per gli animali impiegati nella processione, di personale dislocato nei veri presidi e del personale addetto in caso d'incendio;**

7. i cortei in andata e rientro, saranno di norma composti dal simulacro del Santo Lorenzo all'interno di un autoveicolo con solo conducente, da n. quindici cavalli ove ognuno sarà condotto da n. 1 cavaliere e n. 1 preposto per l'accompagnamento dell'animale, tre gruppi folk rappresentate da n. tre coppie ciascuno, cinque associazioni religiose monserratine rappresentate da n. tre persone ciascuno;

8. la banda musicale dovrà essere prevista con il distanziamento tra i vari addetti ove in tal caso non è previsto l'obbligo della mascherina a protezione;

8. Per quanto non previsto nella presente ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - Al Promotore Sig. Abis Luciano sede;
 - Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;
 - Al Prefetto di Cagliari
 - Al Questore di Cagliari
 - Al Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari
 - Al Comando Compagnia Carabinieri di Quartu Sant'Elena;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Monserrato;
 - Al Comando di Polizia Locale Sede;
 - Al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile
 - Ai Responsabili dei Settori del Comune di Monserrato

DEMANDA

Il Comando Polizia Locale e gli altri Organi di controllo la vigilanza al fine di assicurare il puntuale adempimento della presente ordinanza.

AVVERTE

che a seguito del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Monserrato 05 Agosto 2020

IL SINDACO

Dott. Tomaso Antonio Locci